

# Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail [ciavenezia@ciavenezia.it](mailto:ciavenezia@ciavenezia.it)  
www.ciavenezia.it



Luglio 2018



La guerra dei dazi...

## NOTIZIE FLASH

<p><b>IL DECRETO DIGNITÀ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>RIDUZIONE DURATA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO</li><li>AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER I LAVORATORI LICENZIATI</li><li>RITOCCHI AL REDDITOMETRO</li><li>SLITTAMENTO SCADENZA SPESOMETRO</li><li>STOP SPLIT PAYMENT PER PROFESSIONISTI</li><li>STRETTA SULLE IMPRESE CHE DELOCALIZZANO</li><li>STOP A PUBBLICITÀ DI GIOCHI E SCOMMESSE</li></ul>	<p><b>DECRETO DIGNITÀ'</b></p>	<p><b>Sommario:</b></p>
<p><b>Lunedì 2 luglio 2018</b>, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Dignità. Il testo prevede norme sul lavoro, le imprese e il gioco d'azzardo. Vengono introdotte sanzioni per chi delocalizza dopo aver ricevuto contributi pubblici, ci sono misure di contrasto alla precarietà e si sancisce il divieto di pubblicità per i giochi e le scommesse.</p>	<p><b>-A rischio 550 milioni di aiuti UE</b> pag.3</p> <p><b>-Lettera di compliance contribuenti Iva</b> pag.4</p> <p><b>-Fatturazione elettronica proroga e chiarimenti</b> pag.5</p> <p><b>-Carburanti per macchine agricole</b> pag. 8</p> <p><b>-Nuovi limiti nell'uso del contante</b> pag. 9</p> <p><b>-Trasferimento all'estero: solo con la cancellazione in Comune</b> pag.10</p> <p><b>-Sostituti: in linea il software di visualizzazione e stampa del 730/4</b> pag.10</p> <p><b>-Durc on-line con DPA</b> pag.11</p>	
<p><b>Contratti a termine</b></p> <p>L'obiettivo dichiarato del Governo è la riduzione del lavoro precario, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro.</p> <p>Resta possibile stipulare un contratto a tempo determinato <b>senza causale</b>, fino a un massimo di 12 mesi (un anno). Anche se c'è la causale, in ogni caso non si possono più superare i 24 mesi, contro gli attuali 36.</p> <p>Comunque, specifica la norma, il rinnovo deve essere giustificato da esigenze temporanee e oggettive, sostitutive, connesse a incrementi temporanei, stagionali. Sono previsti al massimo <b>4 rinnovi</b>, non più 5. E in ogni caso, per il datore di lavoro c'è un aggravio di spesa: ogni rinnovo fa scattare un <b>aumento di 0,5 punti</b> del contributo addizionale attualmente all'1,4%. Le nuove norme si applicano (<i>segue a pag.2</i>)</p>	<p><b>Scadenze di luglio</b> pag.11</p>	

*(segue da pag.1)* **ai nuovi contratti e ai rinnovi di quelli in essere.**

La reintroduzione delle causali è molto controversa, infatti, soprattutto per le imprese più grandi, è praticamente impossibile dimostrare in maniera incontrovertibile la reale presenza di una ragione oggettiva che giustifichi la necessità di assumere un lavoratore a tempo determinato.

Il decreto alza anche il **costo del licenziamento**, aumentando del 50% l'indennizzo minimo e quello massimo per chi viene licenziato senza giusta causa (visto che l'indennizzo è proporzionale al tempo trascorso al lavoro, questa disposizione favorisce in particolare i più anziani) che può arrivare anche a 36 mensilità per le aziende sopra i 50 dipendenti. Oggi in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore ha diritto a un'indennità che varia da un minimo di 4 mesi a un massimo di 24 mensilità.

La combinazione delle due norme, che rende più costosi i licenziamenti e più convenienti i contratti di breve durata (quelli di 12 mesi che non richiedono di specificare una causale), rischia di spingere i datori di lavoro ad accelerare l'avvicendamento dei lavoratori, nella speranza che la breve durata dei contratti permetta di evitare il ricorso al licenziamento divenuto più costoso e la possibilità di essere portati in tribunale per via delle causali.

Un altro problema del decreto è che mentre i contratti a tempo determinato vengono resi più costosi, non viene introdotto alcun tipo di incentivo alla loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Per farlo il governo avrebbe dovuto stanziare delle risorse, per esempio per ridurre il carico fiscale su questo tipo di contratti, ma a quanto risulta il provvedimento è stato disegnato a costo zero o quasi, a causa della mancanza di denaro da investire.

### **Somministrazione**

Il decreto aumenta i vincoli che devono essere rispettati dalle agenzie interinali, quelle che offrono il cosiddetto "lavoro a somministrazione" (un'impresa si rivolge all'agenzia affinché venga fornito un lavoratore in genere per periodi di tempo molto brevi che però resta formalmente dipendente dell'agenzia). Il contratto di somministrazione viene equiparato al quello a tempo determinato. Quindi, ad esempio, le Agenzie per il lavoro non potranno applicare il contratto a termine a più del 20% dell'organico complessivo, il che rischia di paralizzarne o comprometterne l'operato.

### **Delocalizzazione**

È stata rivista la disciplina dettata dall'art. 1 comma 60 e 61, L. 143/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevedendo che in caso di **delocalizzazione dell'attività economica** o di un'attività analoga o di una loro parte per la quale **siano stati concessi aiuti di Stato** per l'effettuazione di investimenti produttivi, l'impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso ed è assoggettata a sanzioni pecuniarie. La norma si applica a qualunque delocalizzazione, effettuata sia nell'Unione europea sia fuori, e nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato agli investimenti, indipendentemente dalla relativa forma (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.).

Per non decadere, l'impresa è tenuta a mantenere **per 5 anni** le attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico. In caso di inadempienza, dovrà restituire l'incentivo, con interessi maggiorati fino a 5 punti percentuali e sanzioni da 2 a 4 volte l'importo ricevuto.

Con ogni probabilità questa disposizione si potrà applicare soltanto alle imprese che provano a trasferirsi fuori dall'Unione Europea (le delocalizzazioni all'interno dell'Unione sono protette dal diritto europeo, in base alle norme sul mercato unico).

La **revoca riguarda anche le imprese che, senza delocalizzare l'impianto, riducono l'occupazione** nelle unità interessate dal contributo. Non è specificata la soglia minima di licenziamenti nè il momento dell'entrata in vigore.

### **Iperammortamento**

L'agevolazione dell'iper ammortamento sarà riconosciuta solo se il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate in Italia. In caso di successiva cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all'estero dei beni per i quali si è fruito dell'incentivo, l'impresa è tenuta ad operare una variazione in aumento *(segue a pag.3)*

(segue da pag.2) del reddito imponibile. Gli acquisti di attività immateriali (come i brevetti) infragruppo non rientrano più nel credito di imposta, già da quest'anno.

### **Redditometro**

Prevista la revisione del “*redditometro*” mediante l'introduzione di una disposizione secondo cui il decreto ministeriale attualmente vigente, che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva (Dm 16 settembre 2015), **non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire** relativi al 2016 e agli anni successivi. Inoltre, si stabilisce l'adozione da parte del Mef di un nuovo decreto in materia, dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

### **Spesometro**

È stato stabilito **il rinvio al 28 febbraio 2019 per l'invio dati delle fatture emesse e ricevute** (“*spesometro*” art.21 Dl 78/2010), sia per i contribuenti che hanno optato per la trasmissione trimestrale del 2018 sia per quelli semestrali.

-**Per i trimestrali**, la scadenza cadeva il 30 novembre e unificata con quella del 4° trimestre 2018, cioè il 28 febbraio 2019;

-per chi ha scelto invece **l'opzione dell'invio semestrale**, i dati del primo semestre da inviare entro il 30 settembre potranno essere trasmessi al 28 febbraio 2019.

### **Split Payment**

Abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (“*split payment*” art.17 Dpr 633/1972) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.

### **Ludopatia**

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.

Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata.

Sono escluse dal divieto **le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, **resta applicabile fino al 30 giugno 2019** la normativa vigente.

L'inosservanza delle disposizioni, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, l'applicazione di una sanzione **del 5%** del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, **ad un importo minimo di 50.000 euro**.



### **AGRICOLTURA: A RISCHIO 550 MILIONI DI AIUTI UE**

L'Italia rischia di dover restituire all'Ue quasi 550 milioni di euro elargiti come aiuti agli agricoltori durante gli anni 2015 e 2016. A tanto ammonta la cifra che la Commissione Ue ha contestato al governo italiano attraverso tre lettere inviate a Roma dal 27 marzo a oggi. L'esecutivo comunitario attribuisce all'Italia inadempienze in diversi settori, dall'esecuzione dei controlli alla definizione dei criteri che identificano gli «agricoltori attivi» beneficiari dei fondi Ue. (segue a pag.4)

(segue da pag. 3). A motivare la sforbiciata, tutta una serie di carenze messe in rilievo dalla commissione europea sulla condotta di Agea, l'organismo pagatore italiano. Lacune che, nonostante i ripetuti rilievi, sono proseguite per anni e a cui l'agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura non ha ancora posto riparo.

Di più, nelle missive si sottolinea come i beneficiari di aiuti, a causa di queste continue inefficienze, subiscano ripetute sottrazioni di risorse. Di fatto, la dg Agri fa emergere dall'analisi delle «non conformità» l'inadeguatezza della macchina amministrativa italiana nell'utilizzo corretto ed efficiente delle risorse comunitarie.

Le lettere inviate dalla direzione agricoltura Ue al governo italiano, per il tramite della sua rappresentanza a Bruxelles, sono quattro:

- La prima, datata 27 marzo 2018, definisce per l'ennesima volta non conformi alla normativa europea gli atti di domanda per il 2015 e il 2016, relativi al regime di aiuti diretti per superficie nell'ambito del Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia. E annuncia, per questo, un taglio da 360 milioni di euro ai finanziamenti europei. Bruxelles lamenta anche il mancato inoltro di dati e afferma che l'audit ha accertato «carenze sistematiche nella valutazione della superficie massima ammissibile per i prati permanenti». Ma anche «il mancato rispetto del livello minimo di controlli in loco», il mancato ricevimento di informazioni sulla superficie dichiarata come prato permanente per il 2016 e il 2017 e l'impossibilità di condurre adeguati controlli circa «il pagamento di inverdimento».

- Una seconda lettera, invece, datata 25/5/2018, aggiunge agli oltre 360 milioni di euro destinati a «rettifica» per carenza di controlli e ritardi nella fornitura di documentazione, una ulteriore sforbiciata da oltre 93 milioni di euro per via «del mancato rispetto dei termini di pagamento, del superamento dei massimali e del superamento dei prelievi».

- Infine, rilevano le missive inviate all'esecutivo italiano, che oltre ai controlli carenti sullo stato dell'agricoltore attivo, unico beneficiario abilitato all'incasso dei finanziamenti europei: «le autorità italiane hanno fallito nel dimostrare che le procedure per l'individuazione degli agricoltori non attivi erano effettive». E non solo sulla carta. Per questo, Bruxelles ha chiesto indietro un importo pari a 78 milioni e 286 mila euro.



#### LETTERE DI COMPLIANCE PER I CONTRIBUENTI IVA

Con il Comunicato Stampa del 27 giugno 2018 l'Agenzia delle Entrate informa che sono in arrivo le comunicazioni destinate ai contribuenti che quest'anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione Iva entro la scadenza del 30 aprile o l'hanno presentata compilando solo il quadro "VA" con le informazioni e i dati relativi all'attività.

Il Provvedimento 27 giugno 2018, stabilisce le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni. **Si utilizzeranno i dati delle fatture trasmesse** dai contribuenti soggetti passivi Iva, per verificare l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2017, ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato.

A tal proposito, l'Agenzia trasmette **specifiche comunicazioni** per consentire ai contribuenti di valutare la correttezza dei dati in suo possesso e di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata. In particolare, le comunicazioni contengono i seguenti dati:

- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente,
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta,

(segue a pag.5)

(segue da pag.4)

- data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva entro i termini prescritti,
- data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa per il periodo di imposta 2017, in caso di compilazione del solo quadro VA.

La comunicazione viene trasmessa via pec ed è consultabile anche all'interno del "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Coloro che ricevono la comunicazione possono a loro volta richiedere, anche mediante un intermediario, informazioni e chiarimenti o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17.

Coloro che non hanno trasmesso la dichiarazione Iva per il 2017 possono mettersi in regola, presentandola entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2018 (che, si ricorda era il termine ordinario), cioè entro il prossimo 30 luglio (il 29 luglio cade di domenica), versando le sanzioni in misura ridotta (ravvedimento operoso).

Anche coloro che hanno presentato la dichiarazione Iva per il 2017 compilando solo il quadro VA, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, ricorrendo al ravvedimento operoso e beneficiando, quindi, della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Infine, il provvedimento ricorda che la possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni, graduate in ragione della tempestività dell'intervento correttivo, prescinde dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

Con la presentazione **entro 90 giorni**, quindi entro il 30 luglio (dichiarazione tardiva) è possibile, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, presentare la dichiarazione e pagare le sanzioni in maniera ridotta secondo quanto previsto dall' art. 13 del Dlgs n. 472/1997. Per la dichiarazione tardiva si applica la sanzione fissa di 250 euro, ridotta ad 1/10 poiché entro i 90 giorni dalla scadenza, quindi si paga un totale di 25 euro.

Qualora invece si invii la **dichiarazione oltre il 30 luglio**, la dichiarazione viene comunque considerata **omessa** e la relativa sanzione va da un minimo del 120% ad un massimo del 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Nel caso in cui non vi fossero imposte dovute la sanzione per il contribuente va da 250 a 1000 euro.



da luglio 2018

### FATTURAZIONE ELETTRONICA: PROROGA E CHIARIMENTI

La legge di bilancio 2018 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni), sono emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi). Sono esonerati da tale obbligo coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio (articolo 1, commi 909 e seguenti, legge 205/2017) e agricoltori in regime di esonero.

Inoltre, la stessa legge ha espressamente previsto che gli acquisti di (segue a pag.6)

(segue a pag.6) carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica (comma 920).

Con riguardo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il legislatore aveva previsto che l'obbligo dell'e-fattura **sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° luglio 2018 (anziché il 1° gennaio 2019) per le fatture relative alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese**, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione (comma 917).

Con il provvedimento 30 aprile 2018, sono state definite le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio, mentre con la circolare 8/2018, sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi sull'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'obbligo di fatturazione alle cessioni di carburanti.

**Il DL n. 79/2018 ha disposto la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.**

In particolare, il DL ha previsto che, per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale:

- l'obbligo di emissione della fattura elettronica entra in vigore il **1° gennaio 2019**, anziché il 1° luglio 2018,
- fino al 31 dicembre 2018 è possibile continuare a utilizzare la scheda carburante (**ma, per la detrazione dell'Iva e per la deduzione della spesa, è necessario avvalersi di mezzi di pagamento tracciabili**).

Pertanto, resta confermata al 1° luglio 2018 l'entrata in vigore dell'obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburante **da parte dei soggetti diversi dagli esercenti gli impianti di distribuzione stradale** e per le prestazioni dei subappaltatori e dei subcontraenti nell'ambito di un appalto pubblico.

Con la Circolare n.13/e del 2 luglio 2018, l'Agenzia fornisce risposta ai principali quesiti emersi dal confronto con Associazioni di categoria e singoli contribuenti. I nuovi chiarimenti riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

- tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica,
- ambito soggettivo dell'obbligo di fatturazione elettronica,
- termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio,
- modalità di inoltro di una fattura scartata,
- fatturazione elettronica e appalti,
- modalità di registrazione e conservazione.

**Tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica.** La circolare precisa che devono essere documentate con fattura elettronica tutte le cessioni, effettuate tra soggetti passivi Iva (a eccezione delle vendite operate da chi applica il regime di vantaggio o il regime forfettario), **di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione**. La fatturazione elettronica riguarda anche le cessioni intermedie, come l'acquisto del singolo distributore da un grossista.

Pertanto, sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada, come, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili, imbarcazioni e **veicoli agricoli**.

Laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull'impiego di una determinata tipologia di carburante idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un'imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un'auto/motoveicolo), le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA (si veda la già citata circolare n. 8/E del 2018) impongono che la fatturazione sia elettronica.

(segue a pag.7)

(segue da pag.6)

**Ambito soggettivo dell'obbligo di fatturazione elettronica.** I chiarimenti relativi all'ambito soggettivo del nuovo obbligo "adeguano" le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 alla decisione di esecuzione (Ue) 2018/593 dello scorso 16 aprile, con la quale l'Italia ha ottenuto l'autorizzazione delle autorità europee a introdurre nel proprio ordinamento l'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata, conseguente:

- sono esclusi dall'obbligo i soggetti non residenti meramente "identificati" in Italia (a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione). Quindi, solo i soggetti "stabiliti" sono obbligati a emettere fattura elettronica (il chiarimento si è reso necessario perché la legge di bilancio 2018 include tra i soggetti obbligati anche quelli "identificati");
- è ammessa la possibilità di indirizzare una e-fattura a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che sia loro assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta (la decisione Ue, infatti, non richiede che il soggetto che riceve la fattura debba essere stabilito in Italia);
- nel novero dei soggetti a cui non si applica l'obbligo della fattura elettronica rientrano i residenti nei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

**Termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio.** Le norme relative alla fatturazione elettronica non derogano in alcun modo ai termini di emissione dei documenti, che, quindi, restano ancorati al momento di effettuazione dell'operazione (cessione del carburante) e di esigibilità dell'imposta. Pertanto, fatte salve le eccezioni espressamente previste (si pensi, ad esempio, alle fatture differite), l'emissione della e-fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante. Ciò posto, la circolare chiarisce che, inviata tempestivamente la fattura al Sistema di interscambio, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) devono essere considerati marginali, essendo rilevanti la sola data di formazione e contestuale invio al Sistema di interscambio. Infine, viene precisato che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, si considera violazione meramente formale (quindi non punibile) l'invio al Sistema di interscambio di un *file* fattura con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta.

**Modalità di inoltro di una fattura scartata.** La fattura elettronica scartata dal Sistema di interscambio deve essere preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite Sdi entro 5 giorni dalla notifica di scarto) con la data e il numero del documento originario.

Tuttavia, se l'emissione con numero e data uguali non è possibile, si può alternativamente emettere:

- una fattura con un nuovo numero e una nuova data, per cui risulti un collegamento alla precedente fattura scartata e successivamente stornata con variazione contabile interna (in tal modo, infatti, si "attesta" la tempestività della fattura rispetto all'operazione);
- una fattura con una specifica numerazione dalla quale emerga che si tratta di un documento rettificativo di una precedente fattura scartata dal Sistema di interscambio.

**Fatturazione elettronica e appalti.** Con riguardo al settore degli appalti, la circolare precisa che l'obbligo della fatturazione elettronica:

- trova applicazione solo nei confronti di subappaltatori e subcontraenti per i quali l'appaltatore ha eseguito le comunicazioni previste dalla legge (in particolare, dal Codice degli appalti pubblici, Dlgs 50/2016);
- opera solo nei confronti di coloro che sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (ossia eseguono direttamente una parte dello stesso) o rivestono la

(segue a pag.8)

(segue da pag.7)

qualifica di subcontraente (vale a dire coloro che per vincolo contrattuale eseguono un'attività nei confronti dell'appaltatore);

- non opera rispetto ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi è un soggetto che non può essere qualificato come Pa;
- in caso di consorzio, non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.

**Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche.** La disciplina della fattura elettronica non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute. Pertanto, restano validi i chiarimenti forniti in materia da precedenti documenti di prassi. Inoltre, si precisa che è possibile conservare anche copie informatiche delle fatture elettroniche (ad esempio, in formato “pdf”, “jpg” o “txt”). Si chiarisce che chi emette/riceve fatture elettroniche può conservarle tanto in Italia quanto all'estero, in Stati con i quali esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza.

Infine, viene evidenziato che il servizio di conservazione messo gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle entrate riguarda le fatture elettroniche in generale e, quindi, anche quelle emesse nei confronti della pubblica amministrazione e transitate tramite il Sistema di interscambio.



#### CARBURANTI PER MACCHINE AGRICOLE

Come da previsioni della Legge di bilancio 2018, sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d'imposta, con esclusione delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” e da coloro che sono individuati quali “contribuenti forfettari” nonché, per effetto del DL n.79/2018, sino al 31 dicembre 2018, di quelle **effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.**

Tale modalità di documentazione riguarda **qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie** (ad esempio l'acquisto del singolo distributore da un grossista).

In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, (GPL-metano ecc) l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019 (vedi Circolare 8/E 2018).

Sono escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica, le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all'uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (vedi artt. 53, 54 e 55 del “Codice della strada”) quali motocicli, motocarri, autovetture, autobus autocarri ecc.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella recente circolare n. 13/E, le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia, tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell'art. 57 del codice della strada (macchine agricole) **devono ritenersi esclusi** dall'applicazione delle nuove disposizioni circa l'obbligo di fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda la tipologia di veicoli coinvolti, si ricorda che l'art. 57 del codice della Strada stabilisce che le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. (segue a pag.9)

Detto ciò, **ai fini della deducibilità dei costi nonché della detraibilità Iva** relativa all'acquisto di carburante per tale tipologia di veicoli agricoli, rimangono ferme le previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 **in materia di tracciabilità dei pagamenti**. Dunque obbligo di regolare gli stessi pagamenti secondo gli strumenti di pagamento individuati nel provvedimento Agenzia delle entrate del 4 aprile scorso ossia:

- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al D.P.R. 144/2001 e ss.mm.ii.
- pagamenti elettronici tra cui, a titolo esemplificativo: addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate (anche se emesse da operatori finanziari non tenuti alla comunicazione previsto dall'art. 7, comma 6, del DPR n.605/1973).
- ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Particolari accortezze, tuttavia, devono essere eseguite laddove, ad esempio, l'azienda agricola, oltre ai veicoli citati, ossia quelli agricoli, possiede anche mezzi diversi da quelli agricoli che si riforniscono presso il serbatoio/cisterna aziendale; si pensi a un'azienda agricola che oltre ai veicoli agricoli possiede anche un autocarro per il trasporto degli operai e dell'attrezzatura impiegata nell'attività, mezzo per il quale fa rifornimento dal serbatoio aziendale per la cui fornitura di gasolio, **la ditta fornitrice, grossista o rivenditore autorizzato, è tenuta ad emettere l'ordinaria fattura di vendita. In tal caso, considerato la destinazione del carburante, non solo impiegato per veicoli agricoli, sarà necessario ricorrere alla fatturazione elettronica.**

Infine, sempre in tale contesto operativo, pare opportuno ribadire un ulteriore passaggio messo in evidenza nella circolare n.13/e; laddove, **al momento della cessione, non vi sia certezza sull'impiego di una determinata tipologia di carburante** quale benzina o gasolio, astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un'imbarcazione/aeromobile/veicolo agricolo, quanto per quello di un auto/motoveicolo), le esigenze di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA (si veda la già citata circolare n. 8/E del 2018) **impongono che la fatturazione sia elettronica.**



#### **NUOVI LIMITI NELL'USO DEL CONTANTE**

Come previsto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 910-913), da domenica 1° luglio, a prescindere dalla somma trasferita, i datori di lavoro non possono più pagare in contanti le retribuzioni ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori. Dovranno essere usati solo mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità del movimento di denaro (bonifico, assegno, eccetera). Ciò riguarda, non solo i rapporti di lavoro dipendente (a tempo indeterminato, a tempo determinato, parziale, eccetera), ma anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Sono escluse, invece, le prestazioni di tipo occasionale. Esclusi, inoltre, i rapporti di lavoro instaurati con le Pa e quelli riguardanti i servizi familiari e domestici.

La colf, quindi, potrà ancora essere pagata in contanti, fermo restando che è consigliabile pagare con un mezzo tracciabile. Se la disposizione risulta violata la sottoscrizione della busta paga non è prova dell'avvenuto pagamento. Si applicherà una sanzione da 1.000 a 5mila euro.

Rammentiamo le norme già in vigore. In tema di contante, dal 1° gennaio 2016 (legge di Stabilità 2016) le norme (*segue a pag.10*)

(segue da pag.9) sull'antiriciclaggio (articolo 49 del Dlgs 231/2007) prevedono il divieto di trasferire denaro in favore di soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000 euro (in pratica, il contante si può usare fino a 2.999,99 euro). Il limite riguarda anche i titoli al portatore.

Un limite più elevato, pari a 9.999,99 euro, è previsto per le prestazioni effettuate dai commercianti verso turisti e viaggiatori extracomunitari. A livello operativo, sul commerciante al minuto o l'agenzia di viaggio deve effettuare una comunicazione preventiva alle Entrate indicando gli estremi del conto corrente su cui verserà il denaro ricevuto. Deve acquisire copia del passaporto del turista straniero e un'autocertificazione con la quale l'acquirente attesti di non essere né cittadino italiano, né un cittadino Ue.

Dal 1° aprile 2012 le pensioni di importo mensile superiore a 1.000 euro devono essere accreditate su di un conto corrente bancario o postale, su di un libretto postale o su una carta prepagata.

È vietato viaggiare con denaro contante al seguito uscendo dall'Italia o facendovi rientro per importi superiori a 10.000 euro. In tale caso è necessario rendere apposita dichiarazione valutaria in dogana.



#### TRASFERIMENTO ALL'ESTERO: SOLO CON LA CANCELLAZIONE IN COMUNE

La Corte di cassazione con la sentenza n.16634/2018 ribalta il verdetto della Ctr Puglia n. 64/07/2017, affermando che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente dovrebbero considerarsi **“in ogni caso residenti”** con la conseguenza che, ai fini delle imposte sui redditi, **“il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano”**.

La sentenza della Cassazione impone quindi, ai contribuenti particolare attenzione e cautela, affinché non sottovalutino un adempimento: quello della cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente e della conseguente iscrizione all'Aire, che, pur avendo carattere formale, **rischia di avere un impatto sostanziale (l'obbligo di dichiarare anche in Italia il reddito prodotto all'estero)**.

# 730/4

#### SOSTITUTI: IN LINEA IL SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE E STAMPA DEL 730/4

È online il software “Visualizzazione 730-4 2018” che consente ai sostituti d'imposta la visualizzazione e la stampa dei dati contenuti nei modelli 730-4.

Sono i risultati contabili delle dichiarazioni 730, che i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati trasmettono all'Agenzia delle entrate e che questa, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione dei datori di lavoro e degli enti pensionistici affinché possano effettuare le operazioni di conguaglio.



### DURC ON-LINE CON "DPA"

L'INPS, con il **messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018**, ha comunicato che, a partire dal 9 luglio 2018, sul sito Inps, all'interno dell'applicazione "DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sarà disponibile per aziende e intermediari una **nuova procedura telematica "DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi"**, con la quale è possibile anticipare l'attivazione della verifica contributiva ed acquisire l'esito del Durc, già a partire dal mese in cui l'agevolazione/beneficio viene fruito.

Nell'applicazione viene fornito il **modulo per dichiarare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens**, l'invio potrà essere effettuato fino al giorno precedente la scadenza dell'obbligazione contributiva.

La procedura richiede l'inserimento della matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali verrà fruito. Il sistema invia direttamente alla procedura **Durc on line** la richiesta di verifica della regolarità con la registrazione dell'esito positivo oppure l'emissione dell'invito a regolarizzare.

Tale esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all'interno dell'applicazione "Di.Res.Co.", in calce al modulo trasmesso.

**La procedura descritta permette di conoscere in tempo reale, al momento dell'elaborazione della denuncia, la situazione dell'azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici contributivi ovvero di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito.**

tuali note di rettifica per addebito.



### Scadenziario di LUGLIO

#### 9 luglio

**Mod.730:** termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF dei modelli 730 e 730/4 consegnati dal 23 al 30 giugno (data nel 730/2).

#### 10 luglio

**Datori di lavoro domestico:** termine per il versamento dei contributi relativi alle Colf riferiti al 2° trimestre 2018.

## 15 luglio

**Fatturazione differita:** termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di giugno.

## 16 luglio

**Iva Liquidazione mensile:** scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese precedente per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

**Irpef sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di giugno sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

**Contributi Inps gestione separata:** termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

**Pagamento dell'Accisa:** versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di giugno.

**Condomini in qualità di sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

**Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni:** termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

**Contributi Inps lavoratori autonomi agricoli:** scade oggi il versamento della 1° rata dei contributi Inps dovuti da lavoratori autonomi, concedenti e compartecipanti famigliari, relativi al 1° trimestre 2018.

**Affitti brevi:** versamento delle ritenute (21%) operate a maggio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

**Condomini in qualità di sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute del 4% operate dal  
**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

## 23 luglio

**Mod.730:** termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF dei modelli 730 e 730/4 consegnati dal 1 al 23 luglio giugno (data nel 730/2).

## 25 luglio

**Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili):** presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno e al secondo trimestre (soggetti trimestrali). Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

**Datori di lavoro agricoli:** versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

**Enpaia Denuncia mensile:** termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

## 31 luglio

**Contratti di locazione:** versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/7/2018 (soggetti che non abbiano optato per la cedolare secca).

**Uniemens telematico:** termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori  
**scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente**

**N.B.** Per effetto della "Proroga di Ferragosto" gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** che **scadono nel periodo 1 agosto – 20 agosto 2018**, possono essere effettuati **entro il 20 agosto 2018** senza alcuna maggiorazione.